

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2011

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Spett.le Contribuente,

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso Le ricorda che il pagamento del diritto annuale 2011 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40%.

Le ricordiamo che tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento con esclusione delle imprese individuali e delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero che versano in misura fissa.

NOVITA' 2011

- **Da quest'anno le IMPRESE INDIVIDUALI iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano il diritto annuale in misura fissa (€ 200,00), in precedenza il versamento era commisurato al fatturato.**

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2011 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

2. IMPORTO DA VERSARE

Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, **con l'esclusione delle imprese individuali che versano in misura fissa € 200,00**, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello IRAP 2011, le misure fisse o le aliquote stabilite.

Le misure fisse e le aliquote per l'anno 2011 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede	
Da	A			
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa	
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
			fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00	

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 per difetto se inferiore a 0,50; in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali.

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento in misura fissa di € 110,00

Esempio: Impresa con fatturato 2009 pari ad € 650.000,00. Lo scaglione di fatturato da utilizzare è quello compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00.

Pertanto, il diritto da versare per la sede sarà dato da: € 255,00 + [(0,010/100) x (€ 650.000,00 - € 500.000,00)] = € 270,00.

Nel sito web della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso è disponibile un sistema di calcolo del diritto dovuto per il 2011 in relazione al fatturato 2010.

Definizione di fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2011**. Si evidenzia che: **1)** Per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore; **2)** I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP; **3)** I Confidi devono far riferimento alla voce "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico.

Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2011** segnalando i righi da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:

Quadro IC - Società di capitali:

Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi); **Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari** - rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righe IC1, IC5 e IC15; **Sez. III - Imprese di assicurazioni** - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22; **Sez.V - Società in regime forfetario** - devono sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile.

Quadro IQ - Persone fisiche:

Sez. I - Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IQ1, scorponando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore; **Sez. II - Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997** - righe IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi); **Sez. III - Imprese in regime forfetario** - IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Quadro IP - Società di persone:

Sez. I - Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorponando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore; **Sez. II - Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati). **Sez. III - Società in regime forfetario** - rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente); **Sez. IV - Società esercenti attività agricola** - rigo IP52 (corrispettivi).

3. IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali [come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359] devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 200,00** (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali).

Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto annuale; prima di versare il diritto dovuto per unità locali site in altre province verificare nel sito web della Camera competente per territorio l'eventuale maggiore diritto dovuto. Gli indirizzi dei siti web di tutte le Camere di Commercio italiane sono disponibili all'indirizzo www.unioncamere.it. **Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2011 il diritto dovuto è pari ad € 40,00**, questo doveva essere versato al momento della presentazione della denuncia oppure entro 30 giorni dalla presentazione della stessa a mezzo modello F24; nel caso non si sia ancora provveduto al pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento di cui al punto 6.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico.

A partire dal 1 gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) **direttamente**: mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oppure ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane.
- b) **tramite gli intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili. Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Inoltre, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale).

Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente" ed "ICI ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: TV codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2011 importo a debito: importo da versare

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2011.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

Ricordiamo che la scadenza sopra ricordata può, per alcuni soggetti, essere diversa:

- Per le società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare la scadenza è il 16 giugno 2011. Qualora approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 16 luglio 2011.
- Per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare le scadenze sopra dette vengono conseguentemente prorogate.

6. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può utilizzare l'istituto del ravvedimento:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 1,5% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 1,5% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione ICI ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto. Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

7. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 6. Ricordiamo che **il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

8. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (servizio a pagamento)	199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Diritto Annuale Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	<ul style="list-style-type: none">• telefonare ai numeri 0422.595.213 / 236 / 270 / 271 orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00;• inviare un fax allo 0422.595.669• inviare una e-mail all'indirizzo: diritto.annuo@tv.camcom.it
--	--

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

La ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità



Il Customer Relationship Management
delle Camere di Commercio

Le informazioni giuste
per la tua impresa!

Per essere puntalmente informato, via email, sulle attività camerali **iscriviti gratuitamente** al nostro servizio informativo **Ciao Impresa.**

www.tv.camcom.it/ciaoimpresa

Potrai registrarti alle tematiche di maggiore interesse per la tua attività. Senza sovraccarico di informazioni, riceverai notizie camerali su Corsi ed Eventi, Finanziamenti, Internazionalizzazione, Responsabilità Sociale, Normativa... ecc.